Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 23 maggio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1557.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Chiusa Sclafani.

N. 1557. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Chiusa Sclafani (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 171. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1558.**

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ai farmacisti ad accettare una eredità.

N. 1558. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ai farmacisti (ENPAF), viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal defunto dott. Enzo Ragazzi, nato a Mirandola il 2 maggio 1884 e deceduto ad Appiano Gentile (Como) il 24 dicembre 1963, costituita, al netto delle passività, di libretti di risparmio, depositi bancari, buoni postali fruttiferi, denaro liquido, obbligazioni, buoni novennali del tesoro 5 %, preziosi ed oggetti vari dell'inventariato valore di L. 4.313.171.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 153. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 217.

Ampliamento del comprensorio della bonifica di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti, il 12 giugno 1934 al registro n. 12, foglio n. 348, con il quale il Consorzio per la bonifica di Piscinara e il Consorzio n. 5 dell'Agro-Romano sono stati fusi in un solo consorzio con la denominazione di « Consorzio di bonifica Littoria », ora « Consorzio della bonifica di Latina »;

Vista la domanda in data 10 settembre 1966 ed i relativi atti allegati presentati dal detto consorzio ed intesi ad ottenere l'ampliamento del proprio perimetro consortile (attualmente di ha. 110.000 circa) mediante la inclusione, di una zona estesa ha. 36.000 circa, ricadenti totalmente nei comuni di Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico, Gorga e parzialmente nei comuni di Cori e Velletri;

Considerato che con il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, n. 4248 è stata disposta la pubblicazione della suindicata domanda e dei relativi allegati;

che, a seguito della pubblicazione di tali atti e nei termini prescritti dal decreto ministeriale n. 4248, sono state presentate n. 5 opposizioni e precisamente dai comuni di Segni, Gavignano, Gorga, Cori e dai signori Antonio e Giulia Ricci, Rosa Carucci vedova Ricci, residenti a Cori;

che, successivamente, i comuni di Segni, Gavignano e Gorga, hanno ritirato, con atti rispettivamente del 1° giugno 1967, del 29 maggio 1967 e del 30 maggio 1967, le opposizioni presentate;

Viste le opposizioni del comune di Cori e dei signori Ricci e Carucci vedova Ricci e le relative controdeduzioni del consorzio;

Visti inoltre sugli atti presentati dal consorzio, sulle opposizioni e sulle controdeduzioni:

il voto del comitato tecnico provinciale per la bonifica di Latina in data 30 ottobre 1967, n. 10020;

il parere dell'ispettorato compartimentale agrario di Roma in data 19 gennaio 1968, n. 10634;

il parere del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio in data 12 febbraio 1968, numero 100237/10;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura in data 18 luglio 1968;

Considerato che i motivi di opposizione del comune di Cori, si possono sintetizzare come segue:

1) illegittimità della richiesta del consorzio per non essere stati nominativamente indicati i promotori della iniziativa, e per non essere stati sentiti previamente i comuni interessati e per insufficienza di motivazione a giustifica dell'imposizione di nuovi oneri sui terreni di natura montana;

2) mancanza di nesso tra il territorio del comune, prettamente montano e pedemontano, e il comprensorio di bonifica di natura paludosa;

3) inesistenza di interferenze di problemi idraulici e di analogia di terreni dell'attuale comprensorio con la zona di ampliamento;

4) inesistenza di giusti motivi per aggregare zone già classificate di bonifica montana;

5) finalità precipua del comune è la sua trasformazione in zone turistiche non di competenza del consorzio di bonifica;

6) mancanza di necessità di opere di bonifica per la salubrità della zona;

7) ingiustificato aggravio di nuovi oneri a carico dei proprietari e dello stesso comune;

8) necessità di interventi nel settore forestale e turistico e non del settore di bonifica;

che i motivi addotti dai signori Antonio e Giulia Ricci e Rosa Carucci vedova Ricci possono considerarsi identici nella sostanza a quelli precisati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del comune di Cori;

Ritenuto che su tali motivi sono da formulare rispettivamente nell'ordine le seguenti osservazioni e considerazioni:

1) si lamentano omissioni di adempimenti, ma questi non sono prescritti da alcuna disposizione di legge o di regolamento;

2) e 3) a parte che l'invocato carattere montano o pedemontano del territorio comunale non esclude mancanza di nesso o di interferenze di problemi idraulici, è da tenersi presente che la bonifica si esegue oltre che per conseguire rilevanti vantaggi igienici anche per vantaggi demografici, economici e sociali che sono direttamente pertinenti alla zona di ampliamento, in cui è avvertita la necessità di riorganizzazione e di creazione di infrastrutture;

4) affermazione inconsistente in quanto la zona classificata di bonifica montana non è stata compresa nella richiesta di ampliamento;

5) e 6) le necessità turistiche e la salubrità del territorio non escludono l'utilità della bonifica che, anzi, è pure rivolta a questi fini;

7) la legittimità e la opportunità dell'iniziativa implicano possibili onerosità che però sono largamente compensati dai vantaggi conseguibili;

8) è stato dimostrato che la eccepita necessità di interventi nel settore forestale e turistico non esclude una attività di bonifica connessa, anzi con essa si integra;

che, in relazione alle suindicate osservazioni e considerazioni, in ordine ai motivi addotti dai ricorrenti, sono da respingere tutte le opposizioni presentate;

che, ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto, il Ministero del tesoro con nota n. 167277 del 18 novembre 1968 e il Ministero dei lavori pubblici con nota numero 1172 del 24 ottobre 1968, hanno espresso il proprio assenso per la classifica della zona di che trattasi in comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni per far luogo alla occorrente classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nelle premesse sono respinte tutte le opposizioni presentate in sede di pubblicazione degli atti, disposte con il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, n. 4248.

Art. 2.

Il comprensorio della bonifica di Latina è ampliato, previa classifica, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in comprensorio di bonifica di seconda categoria, sulla zona limitrofa al com-

prensorio stesso e distinta con coloritura a fondo rosa, comprendente totalmente i comuni di Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico, Gorga e parzialmente i comuni di Cori e Velletri, della estensione complessiva di ha. 35.000 circa e con esclusione della porzione in sinistra del fiume Sacco, contraddistinta da linee parallele a tinta azzurra, sulla base della corografia in scala 1:100.000, che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

VALSECCHI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 218.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile Santa Maria dei Battuti », con sede in Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 15 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti », di Treviso, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli artt. 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti », con sede in Treviso, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso;

due membri eletti dal consiglio comunale di Treviso;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1965, registro n. 34 Interno, foglio n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 168. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 219.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Istituto Vittoria », con sede in Mortara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 23 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità l'ospedale sanatoriale « Istituto Vittoria », di Mortara, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli artt. 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 5 settembre 1938;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Istituto Vittoria », con sede in Mortara (Pavia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pavia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Mortara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 5 settembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 164. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 220.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 21 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini », di Napoli, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 27 luglio 1940;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini », con sede in Napoli, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;

due membri eletti dal consiglio comunale di Napoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 luglio 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 165. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 221.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Edoardo Agnelli », con sede in Pinerolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 20 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Edoardo Agnelli », di Pinerolo, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 25 maggio 1936, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Edoardo Agnelli », con sede in Pinerolo (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Pinerolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 maggio 1936, modificato con regio decreto 25 ottobre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 167. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 222.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Matteo », con sede in Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 23 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Matteo », di Pavia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge numero 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Matteo », con sede in Pavia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pavia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Pavia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1949, registro n. 15 Interno, foglio n. 124.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 166. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 223.

Modifica allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, n. 1374, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano;

Vista la deliberazione del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano n. 5 del 10 febbraio 1968;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 101159 del 9 aprile 1968;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 26 aprile 1968 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano nei termini indicati dalla deliberazione n. 5 del 10 febbraio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 173. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 224.

Modifica allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di S. Eufemia Lamezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1968, n. 320, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di S. Eufemia Lamezia;

Vista la deliberazione del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di S. Eufemia Lamezia n. 6 del 15 giugno 1968;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 102820/72 del 24 settembre 1968;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 27 novembre 1968 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di S. Eufemia Lamezia nei termini indicati dalla deliberazione n. 6 del 15 giugno 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 172. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 225.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad acquistare una porzione di immobile.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad acquistare, dal geom. Italo Greci, la porzione di immobile sita nel comune di Camporosso (Imperia) frazione Piani, via Braie, costituita dai locali del piano terreno e del primo piano, distinti nel nuovo catasto edilizio urbano del comune stesso al foglio n. 16, mappale 682 sub 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del periziato valore di L. 22.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 169. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. 226.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, ad accettare una donazione.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, di un appezzamento di terreno, sito in comune di Pesaro, avente la superficie di mq. 2000 distinto in catasto al foglio n. 35, mappale 34-*a*.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 190. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. 227.

Estinzione della « Fondazione Italo Balbo per l'assistenza delle famiglie dei caduti dell'Aeronautica e dei mutilati ed invalidi del volo ».

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Italo Balbo per l'assistenza delle famiglie dei caduti dell'Aeronautica e dei mutilati ed invalidi del volo » viene dichiarata estinta. I beni che residueranno dopo la sua liquidazione vengono devoluti a favore dell'« Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 170. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1969, n. 228.

Erezione in ente morale della « Casa dell'orfano - preventorio per la fanciullezza », con sede in Clusone.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa dell'orfano - preventorio per la fanciullezza », con sede in Ponte Selva, frazione del comune di Clusone (Bergamo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 176. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1969.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa o dei generi in natura sostitutivi, somministrati al personale delle aziende industriali, del commercio e dell'artigianato della provincia di Vicenza è determinato come segue:

primo piatto L. 80;
secondo piatto L. 120.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(4457)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 in data 29 luglio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 2749 del 10 febbraio 1969, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha comunicato che l'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ha designato quale membro della predetta commissione regionale, il sostituto avvocato dello Stato, Giancarlo Mandò in sostituzione del dott. Carlo Salimei, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sostituto avvocato dello Stato Giancarlo Mandò è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto, in sostituzione del dott. Carlo Salimei, trasferito in altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(4489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1215 del 21 maggio 1969. Cassa conguaglio zucchero - Importazione di zucchero bianco semolato e greggio.

Con circolare n. 1215 del 21 maggio 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 che ha stabilito, tra l'altro, la costituzione della Cassa conguaglio zucchero per il graduale inserimento dell'economia saccarifera italiana in quella comunitaria mediante operazioni di conguaglio e perequazione con il prelevamento di un sovrapprezzo a carico di tutti i consumatori;

Considerato che il regolamento CEE n. 1009/67 ha attribuito a ciascun Paese membro una quota di produzione dello zucchero ed in particolare all'Italia una quota pari a quintali 12.300.000;

Considerato che la produzione di zucchero nazionale della campagna saccarifera 1968-69 è stata inferiore alla suddetta quota di oltre quintali 400.000 mentre i consumi si sono ulteriormente incrementati;

Considerato che la minore disponibilità di zucchero rispetto al fabbisogno di consumo, comprensivo di una sufficiente scorta, rende necessario intervenire con urgenza per agevolare le importazioni di zucchero dai Paesi CEE;

Considerato che la immissione al consumo dei quantitativi di zucchero importato può essere attualmente effettuata solo a prezzi più elevati di quelli nazionali, disattendendo le finalità perseguite con il ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195;

Ritenuto che le condizioni di perequazione di cui al provvedimento C.I.P. n. 1195 possono essere realizzate tramite la Cassa conguaglio zucchero destinando parte del sovraprezzo dovuto all'atto dell'importazione dello zucchero alla copertura dei maggiori costi della importazione stessa;

Ritenuto necessario che le contribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, siano determinate, a favore della Cassa conguaglio zucchero e per la realizzazione dei compiti alla medesima affidati, da un lato nella misura più elevata possibile consentita e dall'altro tenuto conto delle attuali condizioni di mercato dei Paesi CEE;

Ritenuto che per l'attuazione delle predette finalità si rende necessario verificare le suddette condizioni mediante pubbliche gare ferma restando la libertà di circolazione alle condizioni normali;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad indire pubbliche gare, aperte a tutti gli operatori interessati, per l'offerta della quota parte del sovrapprezzo di cui al punto 4-*b* del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 dovuta, relativamente ad un primo quantitativo di quintali 500.000 netti di zucchero bianco semolato e/o da greggio da raffinare, da importarsi in via definitiva dai Paesi CEE dagli operatori aggiudicatari, a cui carico resterà ogni e qualsiasi spesa relativa.

L'aggiudicazione concerne l'importo del sovrapprezzo da riconoscere alla Cassa conguaglio zucchero.

2) Le offerte debbono riferirsi anche per lo zucchero greggio a quantitativi non inferiori a quintali 10.000 netti di zucchero bianco semolato in sacchi di carta e/o juta e/o cotone e/o altri tipi e confezioni da sdoganarsi entro i termini che, nella data limite del 31 luglio 1969, saranno previsti dai bandi di gara della Cassa conguaglio zucchero.

Le offerte medesime debbono altresì contenere i seguenti impegni:

a) ad immettere al consumo lo zucchero in qualunque località del territorio nazionale a prezzi non superiori a quelli seguenti di mercato comprensivi di IGE, per merce legittimata e resa franco stazione ferrovie dello Stato, o ferrovie ammesse al servizio comulativo, più vicina alla località destino:

in sacco juta e/o cotone lire 21.936,33 al quintale lordo;

in sacco carta lire 21.831,03 al quintale lordo;

altri tipi e confezioni: valgono le maggiorazioni d'uso rispetto ai prezzi di cui sopra;

b) a dichiarare a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data presunta di sdoganamento, al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale alimentazione, la quantità in arrivo, la dogana di sdoganamento e la data presunta di inizio dello sdoganamento, con esplicito impegno altresì di attenersi, per quanto concerne le località di destinazione dello zucchero importato, alle prescrizioni che, nel rispetto delle condizioni di vendita vigenti sul mercato nazionale e per spedizioni entro 48 ore dalla data di sdoganamento per il semolato tal quale o dalla data di messa a disposizione per il semolato da greggio estero, saranno eventualmente impartite dallo stesso Ministero dell'agricoltura - Direzione generale dell'alimentazione, almeno 3 giorni prima della data presunta di inizio dello sdoganamento di cui sopra per il semolato tal quale o, di messa a disposizione, per il semolato da greggio estero.

Le quantità per le quali il Ministero dell'agricoltura - Direzione generale dell'alimentazione, non dovesse impartire alcuna prescrizione, restano alla libera disponibilità dell'operatore che, sempre nel rispetto dell'impegno di cui alla precedente lettera *a*), potrà collocarle in qualunque parte del territorio nazionale restando, in ogni caso, a suo carico eventuali oneri di giacenza e/o conservazione.

3) La Cassa conguaglio zucchero provvederà:

ad indire le gare stabilendo le condizioni dei relativi bandi, le garanzie che debbono essere prestate dagli operatori e, ai fini dell'impegno di cui al suddetto punto 2-*b*), da assolversi secondo gli stessi criteri fissati per lo zucchero bianco semolato tal quale, la data di messa a disposizione del Ministero della agricoltura - Direzione generale dell'alimentazione, dello zucchero bianco semolato ottenuto da greggio;

a fissare la quota parte di sovrapprezzo ritenuta congrua;

ad esaminare le offerte ricevute;

ad aggiudicare le importazioni in relazione al quantitativo ed alla quota di sovrapprezzo offerti;

ad adottare ogni altra decisione per la esecuzione delle singole operazioni di importazione.

4) Gli operatori aggiudicatari dovranno denunciare alla Cassa conguaglio zucchero, in tempo utile per gli adempimenti di cui al successivo punto 5), gli elementi atti ad individuare la provenienza, la quantità dello zucchero, il transito di confine ed il porto di sbarco, la dogana o le dogane presso cui verranno effettuate le operazioni di sdoganamento, la data prevista di importazione nonchè, per quanto riguarda lo zucchero greggio, lo o gli stabilimenti presso i quali avverrà la raffinazione.

5) La Cassa conguaglio zucchero, previ accordi con il Ministero delle finanze, fornirà di volta in volta alla Direzione generale delle dogane i dati relativi alle importazioni di zucchero aggiudicate per la riscossione da parte delle dogane del sovrapprezzo ridotto di cui al punto 1) per conto della cassa stessa, relativamente allo zucchero bianco semolato importato tal quale.

Per quanto riguarda lo zucchero bianco semolato ottenuto da zucchero greggio il versamento del sovrapprezzo ridotto di cui al punto 1) sarà effettuato direttamente dai raffinatori alla Cassa conguaglio zucchero nei termini e con le modalità previste per lo zucchero di produzione nazionale.

6) Le dogane, via via che effettueranno le operazioni di sdoganamento di cui al presente provvedimento, comunicheranno alla Direzione generale delle dogane ed alla Cassa conguaglio zucchero i dati relativi alle operazioni effettuate.

7) Qualora venga constatata la non osservanza delle condizioni stabilite dal presente provvedimento e dai bandi di gara, lo zucchero importato sarà gravato della differenza del sovrapprezzo non corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero.

8) La Cassa conguaglio zucchero, nel dare attuazione al presente provvedimento, disporrà per l'acquisizione degli elementi atti a valutare l'evoluzione della situazione dell'approvvigionamento dello zucchero al fine di formulare eventuali proposte di ulteriori provvedimenti.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
TANASSI

(4601)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 maggio 1969:

Ruffolo Nicola, notaio residente nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Marazzita Fortunato, notaio residente nel comune di Palmi, è trasferito nel comune di Roma;

Martone Vincenzo, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone.

(4537)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 marzo 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1969
registro n. 11 Difesa, foglio n. 286

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 5 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1915, registro n. 53 Guerra, foglio n. 218 (Bollettino ufficiale 1915, disp. 31, pagina 1091):

CONFORTI Giovanni Vincenzo, da S. Nicandro Garganico (Foggia), sergente maggiore 21° Rgt. art., matricola 26558. Il cognome è: CONFORTO.

Regio decreto 14 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1937, registro n. 32 Guerra, foglio n. 351 (Bollettino ufficiale 1937, disp. 66, pagina 5292):

LA NOCE Francesco di Antonio, da Sava (Taranto), ex c.n. 220ª legione cc.nn. Il cognome è: LONOCE.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n. 68 (Bollettino ufficiale 1916, disp. 106, pagina 6480):

PALOSSIA Savino, da Cerignola (Foggia), soldato 43° Rgt. fanteria, matricola 37911. Il cognome è: PALOSCIA.

(4538)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.806.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.863.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.950.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4429)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assume un mutuo di L. 10.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Ari (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.992.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.345.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4434)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Santu Lussurgiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4437)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di San Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4438)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4439)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4441)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.893.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.971.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.181.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.626.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.164.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.184.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.842.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.335.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.857.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 22 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,65	627,60	627,70	627,68	627,50	627,65	627,75	627,68	627,65	627,50
$ Can.	583,15	583 —	583 —	583,05	581,50	583,15	583 —	583,05	583,15	583,27
Fr. Sv.	145,37	145,45	145,48	145,49	145,50	145,37	145,54	145,49	145,37	145,33
Kr. D.	83,33	83,30	83,35	83,36	83,05	83,33	83,34	83,36	83,33	83,35
Kr. N.	87,88	87,85	87,92	87,89	87,25	87,88	87,87	87,89	87,88	87,90
Kr. Sv.	121,51	121,50	121,48	121,44	121,50	121,51	121,46	121,44	121,51	121,55
Fol.	172,54	172,45	172,55	172,50	172,60	172,54	172,52	172,50	172,54	172,65
Fr. B.	12,55	12,54	12,5550	12,5425	12,525	12,54	12,55	12,5425	12,55	12,55
Franco francese	126,37	126,20	126,25	126,19	126,60	126,37	126,25	126,19	126,37	126,39
Lst.	1499,45	1498,60	1499,50	1498,90	1498,50	1499 —	1499 —	1498,90	1499,45	1499,50
Dm. occ.	156,90	156,90	156,96	156,89	156,90	156,90	156,93	156,89	156,90	156,95
Scell. Austr.	24,24	24,25	24,25	24,2440	24,25	24,24	24,236	24,2440	24,24	24,25
Escudo Port.	22,07	22,05	22,05	22,07	22,12	22,07	22,05	22,07	22,07	22,08
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,97	8,9670	9 —	8,97	8,97	8,9670	8,97	8,99

Media dei titoli del 22 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,25
» 5 % (Ricostruzione)	97,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	99,975
» » » 5 % 1977	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,715
1 Dollaro canadese	583,025
1 Franco svizzero	145,515
1 Corona danese	83,35
1 Corona norvegese	87,88
1 Corona svedese	121,45
1 Fiorino olandese	172,51
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	126,22
1 Lira sterlina	1498,95
1 Marco germanico	156,91
1 Scellino austriaco	24,24
1 Escudo Port.	22,06
1 Peseta Sp.	8,968

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 30 agosto 1968 al 26 settembre 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 1312/68, n. 1375/68, n. 1398/68, n. 1416/68 e n. 1453/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 30 *agosto* 1968 *al* 5 *settembre* 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
	- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	46,00
	- di un altro prodotto	41,95
	- per le esportazioni verso il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- il Portogallo	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- la Giordania e il Sudan	45,00
	- l'India e l'Irlanda	44,50
	- la Danimarca	44,25
	- la Norvegia	44,00
	- i paesi della zona II (2)	43,75
	- l'Ungheria	41,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- la Cecoslovacchia	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona V c) (2)	46,00
	- zona IV c) (2)	44,00
	- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	38,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	77,95
	- zona IV b) (3)	78,70
	- zona IV c) (3)	83,00
	- zona III a) e b) (3)	80,00
	- zona II (3)	74,35
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Libia	76,00
	- Libia	73,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	68,40
	- zona III a) (3)	68,40
	- zona III b) (3)	66,40
	- zona II (3)	66,40
	- zona I (3)	63,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	- tenore in generi da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV a) (3)	67,70
	- della zona III a) (3)	65,40
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,40
	- Siria	67,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	72,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	76,05
	- della zona I (3)	72,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Periodo dal 6 settembre 1968 al 9 settembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
	- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	46,00
	- di un altro prodotto	41,95
	- per le esportazioni verso il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- il Portogallo	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- la Giordania e il Sudan	45,00
	- l'India e l'Irlanda	44,50
	- la Danimarca	44,25
	- la Norvegia	44,00
	- i paesi della zona II (2)	43,75
	- l'Ungheria	41,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- la Cecoslovacchia	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Bulgaria	45,00
	- l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona V c) (2)	46,00
	- zona IV c) (2)	44,00
	- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	38,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	77,95
	- zona IV b) (3)	78,70
	- zona IV c) (3)	83,00
	- zona III a) e b) (3)	80,00
	- zona II (3)	74,35
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Libia	76,00
	- Libia	73,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	68,40
	- zona III a) (3)	68,40
	- zona III b) (3)	66,40
	- zona II (3)	66,40
	- zona I (3)	63,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	- tenore in generi da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV a) (3)	67,70
	- della zona III a) (3)	65,40
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,40
	- Siria	67,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	72,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	76,05
	- della zona I (3)	72,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Perdiodo dal 10 settembre 1968 al 12 settembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
	- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	46,00
	- di un altro prodotto	41,00
	- per le esportazioni verso il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- il Portogallo	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- la Giordania e il Sudan	45,00
	- l'India e l'Irlanda	44,50
	- la Danimarca	44,25
	- la Norvegia	44,00
	- i paesi della zona II (2)	43,75
	- l'Ungheria	41,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- la Cecoslovacchia	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Bulgaria	45,00
	- l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona V c) (2)	46,00
	- zona IV c) (2)	44,00
	- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito .	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	38,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	77,95
	- zona IV b) (3)	78,70
	- zona IV c) (3)	83,00
	- zona III a) e b) (3)	80,00
	- zona II (3)	74,35
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Libia	76,00
	- Libia	73,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	68,40
	- zona III a) (3)	68,40
	- zona III b) (3)	66,40
	- zona II (3)	66,40
	- zona I (3)	63,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	- tenore in generi da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV a) (3)	67,70
	- della zona III a) (3)	65,40
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,40
	- Siria	67,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	72,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	76,05
	- della zona I (3)	72,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Periodo dal 13 settembre 1968 al 19 settembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- il Portogallo e l'Algeria	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	46,50
	- per le esportazioni verso la Giordania e il Sudan	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I ad eccezione della Giordania e dell'Algeria (2)	
	- i paesi della zona V a), ad accezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	45,00
	- i paesi della zona II (2)	44,50
	- l'India	43,50
	- l'Ungheria	42,50
	- il Regno Unito	41,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Cecoslovacchia	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	50,00
	- gli altri paesi terzi	52,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Bulgaria	45,00
	- l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona V c) (2)	45,00
	- zona IV c) (2)	44,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00

Numero della Tariffa	Denominazione della merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	84,00
	- zona III a) e b) (3)	81,00
	- zona II (3)	75,35
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Libia	77,00
	- Libia	74,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	69,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona I (3)	64,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in generi da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- della zona III a) (3)	65,90
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,90
	- Siria	67,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 20 settembre 1968 al 26 settembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Giappone e Hong-Kong	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Algeria	48,00
	- il Portogallo	46,50
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone e di Hong-Kong (2)	46,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	46,50
	- per le esportazioni verso la Giordania e il Sudan	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I ad eccezione della Giordania e dell'Algeria (2)	45,50
	- i paesi della zona V a), ad accezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	45,00
	- i paesi della zona II (2)	44,50
	- l'India	43,50
	- l'Ungheria	42,50
	- il Regno Unito	41,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Cecoslovacchia	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- gli altri paesi terzi	52,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Bulgaria	46,00
	- l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- la Svizzera	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona V c) (2)	45,00
	- zona IV c) (2)	45,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,00
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	38,00
	- per le esportazioni verso il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	40,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	84,00
	- zona III a) e b) (3)	81,00
	- zona II (3)	75,35
	- zona I (3)	77,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	69,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona I (3)	64,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in generi da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV a) (3)	68,20
	- della zona III a) (3)	65,90
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,90
	- Siria	67,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- della zona I (3)	73,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione và aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Avvertenza

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 26 aprile 1968 al 30 maggio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 498/68, n. 547/68, n. 571/68, n. 579/68, n. 599/68, n. 625/68 e n. 649/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio 1969, alla pagina 1107, l'ammontare della restituzione per le « farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: tenore in ceneri da 601 a 900 » deve leggersi 68,00 anzichè 68,30.

(913)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Il decreto ministeriale 15 marzo 1969 « Sostituzione di un membro effettivo della commissione compartimentale di Benevento per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di perizia dei tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1968 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 21 aprile 1969, è firmato dal Ministro Reale e non dal Ministro Preti, come erroneamente indicato

(4372)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Agricola di consumo fra lavoratori della terra », con sede in Filottrano (Rettifica).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1969 è stata disposta la rettifica del decreto ministeriale 28 marzo 1969 (pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 17 aprile 1969) dove dovrà leggersi: Società cooperativa « Agricola di consumo fra lavoratori della terra » anzichè: « Società cooperativa di consumo fra contadini ».

(4453)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1969, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dall'ing. Carlo Bernago, dipendente dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, in data 18 luglio 1967, inteso ad ottenere l'annullamento della deliberazione del 30 gennaio 1967 del presidente di detto ente, con la quale il ricorrente fu escluso dalla partecipazione al concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere di 2ª classe in prova presso l'E.N.P.I.

(4478)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari

Con decreto ministeriale addì 30 aprile 1969 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata fino al 30 aprile 1970 ed il rag. Michele Nucci è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1967.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1969 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Augusto Massetti a vice commissario governativo.

(4410)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 aprile 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona), il rag. Felice Tosetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(4501)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale n. 7, in data 14 maggio 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio internazionale per le ricerche vulcanologiche, in Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio a cinque posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di cibernetica e biofisica, Genova (Camogli).

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di cibernetica e biofisica, Genova (Camogli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di chimica degli ormoni, in Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di embriologia molecolare, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di embriologia molecolare, Napoli.

Concorso a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, Napoli - Modificazioni e proroga.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorsi a tre posti di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di fisiologia clinica, Pisa - Modificazioni e proroga.

Concorsi a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di fisiologia clinica, Pisa - Modificazioni e proroga.

Concorsi a quattro posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di fisiologia clinica, Pisa - Modificazioni e proroga.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 13 giugno 1969 e che per ogni altra eventuale informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma - 00100.

(4606)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di undici commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a tredici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 31 agosto 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a cinque posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito del sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato.

B-7

concorso ad un posto per il gruppo « Economico Aziendale » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo:

Colletti prof. Nicola, Università di Palermo;
Pagnano prof. Salvatore Umberto, Università di Messina;
Guatri prof. Luigi, Università di Parma;
Zerbi prof. Tommaso, Università cattolica di Milano;
Mauri prof. Arnaldo, Università di Padova.

C-14

concorso a due posti per il gruppo « Filologia moderna: lingua e letteratura francese » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova e di magistero dell'Università di Parma:

Balmas prof. Enea, Università di Padova;
De Nardis prof. Luigi, Università di Milano;
Pizzorusso prof. Arnaldo, Università di Firenze;
Baridon prof. Silvio, Università di Roma;
Bo prof. Carlo, Università di Urbino;
Caramaschi prof. Vincenzo, Università di Venezia;
Orlando prof. Francesco, Università di Pisa.

C-30

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche dell'arte » presso la facoltà di magistero dell'Università di Cagliari:

Bertini prof. Aldo, Università di Torino;
Rognoni prof. Luigi, Università di Palermo;
Maltese prof. Corrado, Università di Cagliari;
Bettini prof. Sergio, Università di Padova;
Brizio prof. Anna Maria, Università di Milano.

C-32

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: ispanistica » presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze:

~~Macrì prof. Oreste, Università di Firenze;~~
Samonà prof. Carmelo, Università di Roma;
Del Monte prof. Alberto, Università di Milano;
Viscardi prof. Antonio, Università di Milano;
Vuolo prof. Emilio, Università di Messina.

C-39

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline pedagogiche » presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma:

Borghi prof. Lamberto, Università di Firenze;
Bongioanni prof. Fausto Materno, Università di Genova;
Severino prof. Emanuele, Università cattolica di Milano;
Ossicini prof. Adriano, Università di Roma;
Flores D'Arcais prof. Giuseppe, Università di Padova.

C-40

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: anglistica » presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia:

Baldi prof. Sergio, Università di Firenze;
Melchiori prof. Giorgio, Università di Roma;
Rosati prof. Salvatore, Istituto universitario orientale di Napoli;
Bosco Tudeschini Lalli prof. Biancamaria, Università di Roma;
Scardigli prof. Piergiuseppe, Università di Bari.

D-45

concorso ad un posto per il gruppo « Morfologia umana normale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia:

Cattaneo prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Loreti prof. Francesco, Università di Torino;
Pera prof. Lorenzo, Università di Pisa;
Comparini prof. Leonetto, Università di Siena;
Candiollo prof. Luigi, Università di Torino.

D-70

concorso ad un posto per il gruppo « Anatomia umana normale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:

Filogamo prof. Guido, Università di Torino;
Ottaviani prof. Gaetano, Università di Parma;
Miani prof. Nicolò, Università cattolica di Milano;
Leghissa prof. Silvano, Università di Bologna;
Pannese prof. Ennio, Università di Milano.

H-32

concorso ad un posto per il gruppo « Geometria (biennio propedeutico) » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo:

Barlotti prof. Adriano, Università di Perugia;
Vaccaro prof. Giuseppe, Università di Roma;
Franchetta prof. Alfredo, Università di Napoli;
De Maria prof. Davide Carlo, Università di Torino;
Marziani prof. Marziano, Università di Ferrara.

H-44

concorso ad un posto per il gruppo « Tecnica ed economia dei trasporti » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste:

Maternini prof. Matteo, Università di Trieste;
Polese prof. Arturo, Università di Napoli;
Berardi prof. Giorgio, Università di Genova;
~~Sandonnini prof. Pier Paolo, Università di Padova;~~
Guzzanti prof. Corrado, Università di Pisa.

I-13

concorso ad un posto per il gruppo « Storico » presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia:

Ragghianti prof. Carlo Lodovico, Università di Pisa;
Pane prof. Roberto, Università di Napoli;
Luporini prof. Eugenio, Università di Pisa;
Martinelli prof. Valentino, Università di Perugia;
De Angelis D'Ossat prof. Guglielmo, Università di Roma.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 3.300.000 (tremilionitrecentomila) complessive, farà carico al cap. 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1969
Registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 31

(4470)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.